

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 643}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, GRECO, ARRIGHINI, BACCINI, BERTUCCI,
CIOCCHETTI, D'ALIA, LATRONICO, MAZZONE, RICCIO**

Norme sull'Istituto di studi politici « San Pio V » di Roma

Presentata il 1° giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Soprattutto negli ultimi anni gli studi politici si sono venuti inserendo anche nel nostro Paese, a pieno livello, nella vita accademica con iniziative specificamente dedicate alla loro evoluzione.

Ritenuta per acquisita l'importanza di un tale ordine di studi, sia ai fini della ricerca scientifica che della preparazione agli uffici ed alle professioni connesse, soprattutto in una zona di rapida evoluzione sociale e sviluppo tecnologico, è stato costituito in Roma il libero Istituto di studi politici « San Pio V », avente appunto lo scopo di promuovere il progresso degli studi scientifici in tale interessante campo e di fornire la preparazione scientifica e professio-

nale necessaria per coloro che intendono inserirsi nel campo della ricerca e delle attività politiche nell'amministrazione pubblica e privata, nella scuola, negli enti e istituti di assistenza e di previdenza, sia nell'ambito nazionale che internazionale.

È pertanto in funzione in Roma un valido istituto, a livello universitario, tendente al duplice scopo di preparare un congruo nucleo di esperti in discipline politiche nonché di sviluppare nella stessa coscienza sociale dei cittadini la esigenza di affrontare i grandi problemi sociali e di sviluppo tecnologico sotto un profilo scientificamente più corretto e con l'ausilio determinante di una preparata e valida categoria di esperti.

È superfluo sottolineare che l'Istituto di studi politici « San Pio V » di Roma è una delle poche istituzioni nel suo genere, che operi in Italia; proprio, cioè, in una zona in cui sembra quanto mai rilevante la presenza di ricercatori politici.

È altresì di rilievo il fatto che la proposta di legge non comporti alcun onere per il bilancio dello Stato.

Per tutto quanto sopra accennato si sottopone, pertanto, all'approvazione degli onorevoli colleghi, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Istituto di studi politici « San Pio V », con sede in Roma, di seguito denominato « Istituto », ha lo scopo, ai sensi del vigente statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente; eroga premi per la ricerca;

d) provvede, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di studi universitari, anche attraverso la costituzione di scuole e istituti di istruzione e di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso. In particolare, promuove la costituzione di un libero istituto universitario, abilitato al rilascio di titoli accademici, per la formazione di personale altamente qualificato nei settori umanistici.

3. L'Istituto ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario e delle norme dello statuto di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico, ivi compresa la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

2. L'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto è determinata nel regolamento generale, adottato ai sensi delle norme vigenti in materia di ordinamento didattico universitario.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto e i regolamenti dell'Istituto sono sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 3.

1. L'Istituto, per il perseguimento dei suoi compiti, si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.